



TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.ssa	Manuela Palvarini	Presidente
dott.ssa	Flaminia D'Angelo	Giudice
dott.ssa	Ida Carnevale	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso *ex art.* 161 sesto comma l. fall. depositato in data 10 febbraio 2020 da MAGYC S.r.l. (cod. fisc. e p.iva 03117130124), con sede legale in Cocquio – Trevisago (VA) Via Dante 41, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché legale rappresentate sig. Marco Tatti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Corbetta e Lucrezia De Martino del Foro di Milano giusta procura in atti,

preso atto che la Società ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (doc. 2), l'elenco dei creditori (doc. 5) ed un'aggiornata visura camerale (doc. 1);

considerato che non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9, L. F. e che non risulta essere pendente alcuna procedura prefallimentare a carico della ricorrente;

ritenuto che dalla documentazione depositata emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e / o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Varese;

ritenuto che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (vd. delibera del CdA *ex art.* 152 l.fall. prodotta *sub* doc. 3);

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal d.l. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine sino al 9 giugno 2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda *ex art.* 182 *bis*, comma 1, L. F.;



2. nomina un commissario giudiziale nella persona del **dott. Lorenzo Luisetti** il quale dovrà già in questa fase: *i.* verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente o messo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi; *ii.* redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel registro delle imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente; *iii.* esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi, al fine di verificarne la completezza e segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva; *iv.* segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva; *v.* riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € **8.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso primaria banca a sua scelta;

3.2. **entro il 15 marzo 2020 e successivamente ogni 30 giorni depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata della Società** (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale nel termine sopra indicato;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;



g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;

5. manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente e alla P.R. sede e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio del 12/02/2020

Il Giudice relatore

Ida Carnevale

Il Presidente

Manuela Palvarini

